



ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI DI INAIL

CIG 6335703383

TRA

INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via _____, P. IVA 00968951004, in persona del Direttore generale e legale rappresentante, Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto (nel seguito per brevità anche “**Committente**” o “**Amministrazione**” o “**INAIL**”);

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”);

oppure

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)



PREMESSO

- a) che la Consip S.p.A., in esecuzione della Convenzione stipulata il 13 luglio 2012 con l'INAIL, nonché della successiva nota n. 60104 . 22/07/2015 . 0003025, adottata da INAIL nelle more della stipulazione della nuova Convenzione con Consip S.p.A., ha pubblicato una gara per l'individuazione dei fornitori per l'affidamento dei servizi di gestione degli archivi cartacei dell'INAIL;
- b) che la gara è stata esperita attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;
- c) che, all'esito dello svolgimento della procedura di gara, il Fornitore è risultato aggiudicatario e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio di gestione degli archivi cartacei dell'INAIL alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente contratto e relativi allegati (il "Contratto");
- d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____=;
- e) che il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 6335703383;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- h) **[inserire in caso di firma digitale]** che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI



1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e sue appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore); l'Allegato "D" (Corrispettivi).

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del Contratto, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - e) **Fornitore Uscente**: Le imprese aggiudicatrici delle gare precedentemente bandite dall'INAIL per il servizio di gestione degli archivi cartacei;
 - f) **Corrispettivo Massimo Complessivo**: importo massimo dei servizi di cui al successivo art. 15.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
 - d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - e) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
 - f) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81.
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip, nella sua qualità di centrale di committenza per l'acquisizione dei servizi di cui al successivo articolo 4 in favore di INAIL, prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate da Consip in sede di definizione contrattuale.
3. INAIL, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al



Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

4. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di INAIL, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, INAIL da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. INAIL affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di gestione degli archivi cartacei dell'INAIL di seguito indicati:
 - a. Trasporto e presa in carico iniziale della documentazione archiviata;
 - b. Custodia della documentazione presa in carico;
 - c. Restituzione di u.d.a. (unità documentale di archiviazione) all'Istituto per la consultazione;
 - d. Ritiro e presa in carico di nuove u.d.a. da archiviare;
 - e. Ritiro e presa in carico degli aggiornamenti;
 - f. Scarto e macero;
 - g. Classificazione e codifica delle u.d.a. non censite informaticamente;
 - h. Consulenza archivistica;
 - i. Restituzione finale dell'archivio.
2. I predetti servizi dovranno essere prestati secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
4. La prestazione dei servizi si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
5. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'INAIL a prestare i servizi di gestione degli archivi cartacei dell'INAIL per la durata del presente Contratto, sino alla concorrenza del Corrispettivo Massimo Complessivo di cui all'art. 15, eventualmente incrementato in ragione di quanto previsto al successivo articolo 5.
6. Il Fornitore prende atto che i volumi stimati dei servizi, indicati al par. 3.1 del Capitolato Tecnico, sono frutto di una stima e che non sono vincolanti per l'INAIL, che si riserva il diritto di discostarsi dai suddetti volumi nonché di variare



liberamente la ripartizione degli stessi tra i diversi servizi rientranti nell'oggetto dell'appalto, nei limiti dell'importo contrattuale (corrispettivo massimo complessivo di cui al precedente comma 5) come incrementato e/o diminuito in ragione di quanto previsto al successivo articolo 5.

7. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'INAIL non garantisce l'attivazione dei servizi di cui alle lettere d), f), g) ed h) del precedente punto 1, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Pertanto, tali servizi verranno erogati solo previa richiesta dell'INAIL, e nei limiti di quanto di volta in volta espressamente richiesto.
8. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati su tutto il territorio nazionale ed in particolare presso tutte le sedi dell'INAIL, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico.
9. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.
10. È designato quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.
11. Il Fornitore nomina il Responsabile del Servizio nella persona del sig. _____. Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore dell'INAIL per qualsivoglia richiesta inerente al servizio come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 5

VARIANTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 l'INAIL potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del Corrispettivo Massimo Complessivo di cui all'art. 14.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del Corrispettivo Massimo Complessivo, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi unitari specificati nell'Allegato "D" al presente Contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del Corrispettivo Massimo Complessivo del presente contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "D" al presente Contratto.
4. L'INAIL potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del Corrispettivo Massimo Complessivo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di



diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del Corrispettivo Massimo Complessivo del presente contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "D" al presente contratto.

5. INAIL, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento del Corrispettivo Massimo Complessivo del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno dell'Importo Massimo Complessivo del presente contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "D" al presente contratto.
6. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da INAIL purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata da INAIL nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 6

DURATA

1. Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di 6 (sei) anni, con facoltà di INAIL di prolungare la durata dell'appalto per ulteriori 2 (due) anni.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'INAIL si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 7

TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il Fornitore si obbliga, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 14 "Penali", ad avviare i servizi oggetto del presente Contratto entro novanta giorni naturali e



consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto, secondo le modalità previste al par. 5 del Capitolato Tecnico. INAIL, in sede di stipulazione del contratto, si riserva di concordare con il Fornitore un termine diverso, anche inferiore, a quello appena indicato.

2. L'INAIL redigerà apposito verbale di avvio del servizio in contraddittorio con il Fornitore, accertando previamente il possesso da parte del Fornitore medesimo dei seguenti requisiti:
 - allestimento del/i locale/i di deposito con almeno il 50% (in metri lineari utili) delle scaffalature e con le attrezzature ed i mezzi necessari alla gestione del servizio;
 - operatività del sistema informativo avente le caratteristiche di cui al par. 7.4 del Capitolato Tecnico.

La carenza dei summenzionati requisiti è una condizione risolutiva espressa.

Al verbale di attivazione del servizio dovranno essere allegati i documenti indicati al par. 5.1 del Capitolato Tecnico.

3. Nella fase preliminare, il Fornitore dovrà svolgere tutte le attività necessarie per garantire il corretto avvio dei servizi di gestione degli archivi cartacei dell'INAIL dettagliatamente descritte al par. 5 del Capitolato Tecnico (avvio dei servizi). Durante la fase preliminare e fino alla data di avvio dei servizi, come individuata al par. 5 del Capitolato Tecnico, i servizi di gestione dell'archivio cartaceo sono erogati dal Fornitore uscente.

ARTICOLO 8

OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'INAIL.
3. Il Fornitore si obbliga espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto;



- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a consentire all'INAIL di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto;
 - c) predisporre tutte le attività in modo da garantire i livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico e/o nell'Offerta Tecnica, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'INAIL;
 - e) comunicare tempestivamente all'INAIL le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - f) non opporre all'INAIL qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - g) rispettare le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - h) predisporre tutta la documentazione idonea a consentire a INAIL di monitorare la conformità dei servizi a quanto previsto nel Contratto.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare a INAIL ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a INAIL entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INAIL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'INAIL, nonché di dare immediata comunicazione all'INAIL di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
7. L'INAIL si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'INAIL, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]



1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.
2. Ove il Fornitore si avvalga della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a INAIL o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il Fornitore si impegna a depositare presso INAIL, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) la copia autentica del contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici, richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006; iv) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore..
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, INAIL procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di INAIL, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da INAIL inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di INAIL né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.



11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, INAIL sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. INAIL, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, INAIL può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel Contratto.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, INAIL annullerà l'autorizzazione al subappalto.
18. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare a INAIL il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
19. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
20. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge, ivi compresi quelli previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

ARTICOLO 10
PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E
RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle



associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente ordine di acquisto.

3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero a progetto certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a INAIL, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne INAIL da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce a INAIL la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute da INAIL non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione via fax da parte di INAIL. L'esercizio da parte di INAIL di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Il Fornitore riconosce a INAIL la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse che rivestono la qualifica di Responsabile del Servizio qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte di INAIL di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (giorni) lavorativi dalla comunicazione via fax da parte di INAIL. Nel caso in cui il Fornitore debba provvedere alla sostituzione di una di tali risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione a INAIL. Si precisa che la risorsa in sostituzione deve avere pari conoscenze e competenze di quella sostituita.
7. Ai sensi di quanto previsto agli artt.4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
 - a) in caso di ottenimento da parte di INAIL del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto (compreso il subappaltatore), INAIL provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da INAIL direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, INAIL, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del presente contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di



- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- c) ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, INAIL pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
8. Ai sensi di quanto previsto all'art.5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione dell'ordine, INAIL inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, INAIL si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice). INAIL predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, INAIL provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 11

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di INAIL azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne INAIL, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di INAIL.
3. INAIL si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, INAIL riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da INAIL.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, INAIL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto,



recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 12

VERIFICA DI CONFORMITA'

- 1 In corso di contratto INAIL effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, il tutto avvalendosi anche della reportistica prodotta dal Fornitore ai sensi dei paragrafi 7.4 e 9 del Capitolato Tecnico.
- 2 La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è svolta, ed il relativo esito è comunicato al Fornitore, entro 10 giorni dalla ricezione del report di cui al par. 9 del capitolato Tecnico.
- 3 Le verifiche riguarderanno anche la corretta custodia della documentazione da parte del Fornitore, ossia la conservazione di tutto il materiale cartaceo in apposite scatole etichettate conformemente alle previsioni del Capitolato Tecnico.
- 4 INAIL si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
- 5 La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico.
- 6 Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza bimestrale.
- 7 Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte di INAIL.
- 8 Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, INAIL applicherà le penali previste ai sensi del successivo articolo 14.
- 9 Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo INAIL, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui INAIL riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
- 10 Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per INAIL, alla immediata eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.
- 11 Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.



- 12 Al termine del Contratto, l'INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 322 e 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
- 13 Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
- 14 Su richiesta del Fornitore, l'INAIL emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 **LIVELLI DI SERVIZIO**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Contratto, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero secondo i livelli migliorativi indicati in Offerta Tecnica.
1. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità definiti all'interno del Capitolato Tecnico, eventualmente integrati con quanto al riguardo espresso nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali stabilite successivamente nel Contratto.
2. Il Fornitore si impegna a consegnare ad INAIL la reportistica sui servizi resi secondo le modalità e la tempistica indicata al par. 9 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 14 **PENALI**

1. Le penali sono disciplinate al par. 11 del Capitolato Tecnico.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua i servizi indicati all'art. 4 che precede in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico. In tal caso l'INAIL applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Contratto e al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate a INAIL nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 10 "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.



5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, INAIL si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere all'INAIL l'ammontare di eventuali oneri che l'INAIL dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.
7. L'INAIL, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 21 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del Corrispettivo Massimo Complessivo di cui all'art. 15, l'INAIL ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 CORRISPETTIVI

1. Il Corrispettivo Massimo Complessivo calcolato sulla base del ribasso medio ponderato offerto [pari al __%] rispetto all'importo posto a base d'asta, è pari a Euro _____, __ = (_____/__) al netto di IVA. Non sussistono interferenze e, pertanto, gli oneri della sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.
2. I prezzi unitari dei singoli servizi sono indicati nel documento riepilogativo allegato sub D "Corrispettivi".
3. I corrispettivi sono dovuti al Fornitore a decorrere dalla "data di avvio dei servizi" di cui al par. 5 del Capitolato Tecnico.
4. I corrispettivi e i prezzi unitari si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.



ARTICOLO 16

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 comma 2, il fornitore potrà emettere fatture bimestrali posticipate subordinate all'esito positivo delle corrispondenti verifiche di conformità, in ragione della dimensione dei servizi prestati nel bimestre di riferimento, sia a livello centralizzato sia livello territoriale.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, ciascuna fattura deve essere emessa al netto delle ritenute di garanzia, pari allo 0,50%. In occasione della emissione dell'ultima fattura verrà esposto anche l'importo complessivo di tutte le trattenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale e queste saranno liquidate, previo rilascio del DURC, così come previsto dall'art. 7 D.P.R. 207/2010 citato.
3. In caso di RTI la fatturazione sarà esclusivamente in capo alla mandataria la quale si impegna ad indicare gli importi di spettanza delle mandanti nonché a fornire all'INAIL la prova dei pagamenti effettuati a favore delle mandanti sui conti correnti dedicati.
2. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura >* La fattura dovrà indicare anche gli importi, al netto dell'IVA, di spettanza di eventuali Imprese subappaltatrici.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'INAIL procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'INAIL, non produrrà alcun interesse.
4. L'INAIL, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario INAIL applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.



6. Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite del Sistema di Interscambio al Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione Centrale Acquisti: 7JN1MF.
7. L'INAIL, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66. Per il presente appalto il codice CIG è il seguente: 6335703383.
8. Al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, il Fornitore dovrà compilare con il valore SIMEA il campo "1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>", presente nella "Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013" consultabile al seguente indirizzo: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf

ID E NOME TAG XML	VALORE DA INSERIRE
1.2.6<RiferimentoAmministrazione>	SIMEA

9. I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo della verifica di conformità dei servizi prestati ai sensi dell'art. 307 del DPR 207/2010.
10. Qualora, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs 231/2002 e s.m.i., l'Istituto ricevesse la fattura in data anteriore a quella di emissione del suddetto certificato di conformità, il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data della verifica di conformità.
11. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate alla Direzione Centrale Acquisti.
12. Le modalità di fatturazione dei servizi sono descritte al par. 10 del Capitolato Tecnico.
13. I termini di emissione e di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i.. Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Ag. _____. In caso di RTI, le singole mandanti si impegnano a comunicare ad INAIL gli estremi dei conti correnti dedicati sui quali il Fornitore accrediterà i compensi relativi alle prestazioni di rispettiva competenza.
14. Il Fornitore (in caso di RTI anche le mandanti) dichiara/no che il/i predetto/i conto/i opera/no nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. La Società si impegna a rendere note entro il termine di 7 giorni eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta a INAIL, i



pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

15. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'INAIL le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
16. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato a INAIL.
17. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
18. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 9 comma 9 del presente Contratto.
19. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I., la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 19

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'INAIL, e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena



operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente 4° comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 17

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da INAIL, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, INAIL stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di INAIL al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che INAIL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del comma 2 dell'articolo 27;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di INAIL, ai sensi del precedente articolo 20;
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro INAIL;
 - e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 14;
 - f) negli altri casi previsti dal presente contratto e dai relativi allegati.
3. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire all'INAIL tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
4. L'INAIL, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 18

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che INAIL, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a INAIL e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. INAIL verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a INAIL, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che INAIL, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai



dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 20

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'INAIL per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

ARTICOLO 21

CAUZIONE

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dal Fornitore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante _____ emessa da _____, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 previa deduzione di crediti dell'INAIL verso il Fornitore.
2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INAIL.
4. L'INAIL ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma



incamerata.

5. L'INAIL, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 10 "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive"; art. 14 "Penali"; art. 17 "Risoluzione"; art. 19 "Danni e responsabilità civile; art. 28 "Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto".
6. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'INAIL si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'INAIL.
7. In caso di inadempimento a tale obbligo l'INAIL ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 22

RECESSO

1. L'INAIL ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'INAIL.
3. In caso di recesso dell'INAIL, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del Corrispettivo Massimo Complessivo di cui all'art. 15, comma 1, e l'ammontare delle attività eseguite.
4. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del Corrispettivo Massimo Complessivo di cui all'art.15, comma 1, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.
5. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
6. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.1 comma 26 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. , in accordo con quanto ivi previsto, l'INAIL procederà alla conseguente riduzione del corrispettivo dovuto al Fornitore; qualora il Fornitore non accolga la riduzione del corrispettivo dovuto, sarà facoltà dello stesso recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni solari da comunicare all'INAIL con lettera raccomandata a.r.
7. In aggiunta ai commi precedenti, l'INAIL, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a



quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 23

RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'INAIL ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ARTICOLO 24

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
3. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'INAIL. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
4. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. Resta fermo quanto previsto all'art. 18 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'INAIL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 25

TRASPARENZA DEI PREZZI



1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 26

FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. L'INAIL tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'INAIL potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al



trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell'INAIL per le finalità sopra descritte.

4. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dall'INAIL; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole dell'INAIL in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che l'INAIL potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
5. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, l'INAIL potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'INAIL.
6. Ferma la disciplina di cui al successivo art.30, il Fornitore si obbliga a:
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ARTICOLO 28

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

[<<in caso di urgenza per cui si è proceduto alla stipula del contratto in assenza dell'esito degli accertamenti antimafia, inserire quanto segue>>](#)

1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza, la corresponsione da parte di INAIL al Fornitore del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di INAIL al risarcimento del danno.
2. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e INAIL avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di INAIL al risarcimento dell'eventuale



maggior danno.

3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

ARTICOLO 29

ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è, altresì, condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto si intende risolto e INAIL avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Il Contratto è altresì condizionato, in via risolutiva, all'esito negativo, alla data di avvio dei servizi, della verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 7, comma 2, del Contratto; in tale ipotesi, vale quanto previsto al precedente comma 1.

ARTICOLO 30

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore è consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del presente Contratto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni. In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni contrattuali può avere ad oggetto dati personali sensibili secondo le definizioni di cui al comma 1, art. 4 del suddetto Codice.
2. Il Fornitore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti nel presente Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
3. L'obbligo di cui al comma 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Il Fornitore prende atto che INAIL, nella sua qualità di "Titolare" del trattamento, intende, ai sensi dell'art. 29 del suddetto Codice, designare il medesimo "Responsabile" del trattamento dei dati personali che tratterà nell'ambito del presente Contratto e si impegna a dare accettazione scritta alla nomina, che sarà formalizzata con apposito "Atto di designazione" e a rispettare le istruzioni impartite.



5. Il Fornitore si impegna a fornire a INAIL, contestualmente alla stipula del presente Contratto, specifico “Attestato di conformità” al suddetto Codice e alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo nonché a fare in modo che eventuali propri subfornitori, prima di fornire i servizi richiesti che comportino il trattamento di dati personali, forniscano il proprio Attestato di conformità. Il Fornitore dichiara, altresì, di assumere ogni responsabilità connessa al mancato rispetto, da parte dei suddetti subfornitori, nonché di eventuali loro collaboratori e consulenti, delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comprese le istruzioni fornite dal Titolare del trattamento.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, qualora se ne ravvisi la necessità, l’aggiornamento periodico dell’”Attestato di conformità”, con cadenza annuale e in tempo utile affinché tale documento possa essere citato nel Documento Programmatico sulla Sicurezza che l’INAIL è tenuto a redigere.
7. L’INAIL si riserva di effettuare verifiche periodiche ispettive e/o documentali per vigilare sull’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di risolvere il contratto in caso di inosservanza delle istruzioni dalla stessa impartite.
8. Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da INAIL, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’INAIL di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
9. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
10. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al comma 8 e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il contratto.

ARTICOLO 31

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.



2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'INAIL non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti riservandosi, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li _____

INAIL

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Il Fornitore

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 - Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione;

Articolo 5 - Varianti in aumento e in diminuzione;

Articolo 6 - Durata;

Articolo 7 - Termini di avvio ed esecuzione dei servizi;

Articolo 8 - Obbligazioni del Fornitore;

Articolo 9 - Subappalto

Articolo 10 - Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive;

Articolo 12 - Verifica di conformità

Articolo 14 - Penali

Articolo 15 - Corrispettivo

Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti

Articolo 17 - Risoluzione

Articolo 18 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa



Articolo 21 - Cauzione

Articolo 22 - Recesso

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 25 - Trasparenza dei prezzi

Articolo 26 - Foro esclusivo

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

Articolo 28 - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 29 - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 30 - Obblighi di riservatezza

Articolo 31 - Clausola finale

Il Fornitore

Il legale rappresentante
